FATTI e AZIONI

Di seguito una sintesi, in ordine cronologico, delle attività messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a favore della corretta applicazione delle norme in materia di circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Bardolino.

UN'ANNOSA STORIA ANTICAMPER

L'amministrazione comunale di Bardolino ha emesso negli anni una serie di ordinanze anticamper a causa delle quali molti camperisti sono stati sanzionati. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta per ottenere l'annullamento dei verbali e la rimozione della segnaletica illegittima.

Con riguardo ai provvedimenti limitativi della circolazione delle autocaravan, si ricorda quanto segue.

ORDINANZA N. 40 DEL 10 LUGLIO 2002

Il Comune di Bardolino istituiva il divieto permanente di 'sosta al fine del campeggio o della dimora anche momentanea, dalle ore 0.00 alle ore 24,00 con facoltà di rimozione' a caravan, autocaravan, autoveicoli con rimorchio, veicoli comunque denominati attrezzati e trasformati per uso abitazione.

30 luglio 2009

Con il supporto tecnico-giuridico dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, un camperista sanzionato dalla Polizia municipale di Bardolino chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di valutare la legittimità dell'ordinanza n. 40/2002 alla luce del Codice della Strada e delle direttive ministeriali prot. 0031543/2007, prot. n. 0050502/2008 e prot. 0065235/2009. L'istanza è inviata anche alla Prefettura di Verona.

28 dicembre 2009

Con nota prot. 5294, la Prefettura di Verona comunica che con ordinanza n. 34 del 18 maggio 2009 il Comune di Bardolino ha invalidato l'ordinanza n. 40/2002.

ORDINANZA N. 34 DEL 18 MAGGIO 2009

Il Comune di Bardolino vieta, tra le altre, il transito alle autocaravan in alcune zone del territorio. Si prevede altresì la revoca delle precedenti e contrastanti ordinanze.

29 gennaio 2010

Per il tramite dell'Avvocato Marcello Viganò, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di valutare la legittimità dell'ordinanza n. 34/2009 alla luce del Codice della Strada e delle direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. Nell'istanza si evidenzia:

- il difetto di motivazione. Nella parte motiva del provvedimento non sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche determinanti la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, in violazione dell'art. 3 legge n. 241/90 oltre che dell'art. 5 comma 3 del Codice della Strada secondo il quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione devono essere emessi con ordinanze motivate;
- il difetto di istruttoria. L'intero impianto dell'ordinanza manifesta un difetto di istruttoria circa i requisiti richiesti dalla legge per l'adozione della limitazione in questione. L'art 6 comma 4, lett. b) del Codice della Strada – al quale rinvia l'art. 7 comma 1 richiamato nel testo dell'ordinanza – prevede che l'ente proprietario della strada, può con ordinanza motivata di cui all'art. 5, comma 3 stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti non per qualsivoglia motivo ma solamente in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade. Dal provvedimento in questione non si evince l'esistenza di analisi tecniche idonee a dimostrare la sussistenza di esigenze della circolazione e caratteristiche strutturali della strada. A ciò si aggiunga che in base all'art. 7, comma 1, lett. b) del Codice della Strada, i comuni possono limitare la circolazione per esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale che siano "accertate e motivate";
- l'indeterminatezza e l'illegittimità. L'ordinanza n. 34/2009 consente "il transito, la fermata e la sosta senza campeggio, bivacco o attendaggio dei veicoli adibiti a consentire il soggiorno degli occupanti a bordo degli stessi (autocaravan o camper, roulotte o veicoli trasformati e regolarmente omologati) in tutte le aree non limitate al traffico e strade o piazze del territorio che, per dimensioni o caratteristiche strutturali consentano di essere regolarmente fruite per le necessità di transito, fermata e sosta senza campeggio, bivacco o attendaggio. (...) È vietato il transito e la sosta dei veicoli di cui al presente paragrafo, nelle aree situate a ovest della SR 249 Gardesana del centro abitato di Bardolino riservate ad altre categorie di veicoli e/o dove sia preventivamente installata regolare segnaletica di divieto come all'art. 116 fig. Il 46 reg. es. C.D.S. (divieto di transito)". Circa tale prescrizione, non è chiaro il motivo per il quale il veicolo autocaravan è affiancato alle attività di "campeggio, bivacco o attendaggio" essendo pacifico che i comporta-